

## **TI\_GERICHTE 32.2002.17 vom 14. Januar 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2002.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2002.17)

FR: TI\_GERICHTE 32.2002.17 du 14 janvier 2002

IT: TI\_GERICHTE 32.2002.17 del 14 gennaio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

DIAGNOSI - sindrome cervicovertebrale su minime alterazioni di tipo degenerativo - sindrome lombovertebrale su osteocondrosi a livello dei segmenti L2/L3 ed L3/L4 con spondilosi e tendenza iprostotica a quest'ultimo livello - periartropatia delle spalle bilateralmente di tipo tendinopatico. - poliartrosi delle dita delle mani con interessamento delle articolazioni inter-falangee distali. - dolori al polso destro in stato dopo frattura consolidata senza alterazioni degenerative rilevanti - gonalgie bilaterali con minime alterazioni degenerative iniziali" (Doc. AI \_) In merito alla capacità lavorativa, lo specialista ha valutato: "

#### **E. 5**

2. Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

#### **E. 10**

5. Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe) 5 20 6. Accudire i figli o altri familiari 0 30 7. Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)\* 0 50 \* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)." Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge: " Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298). Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. I valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta. In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico." Infatti, in una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 p. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al

100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze. Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

2.13. In concreto, l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è stato allestito il 15 giugno 1999 (doc. AI \_). In tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Sulla base degli accertamenti fatti, riferendosi alle percentuali degli impedimenti riscontrati nell'espletamento di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito un impedimento complessivo del 41% (cfr. doc. \_). In merito l'assicurata sostiene che occorre tenere presente che nell'esercizio delle mansioni domestiche una persona non può disporre di tutto il tempo necessario per eseguirle, per cui a volte si deve fare capo all'aiuto di terzi. Orbene, come visto, l'inchiesta si basa sull'osservazione degli eventuali impedimenti dovuti ad un danno alla salute riscontrati al momento della visita da parte dell'assistente sociale. Non determinante è quindi il tempo occorrente per espletare ogni singola mansione. Per quel che concerne l'aiuto di terzi, va rilevato che in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, pure le casalinghe devono fare tutto il possibile per migliorare la capacità di svolgere le proprie mansioni consuete. In particolare il lavoro va svolto in maniera adeguata allo stato di salute tramite ad esempio l'acquisto degli elettrodomestici adatti al caso. Se l'assicurato, a causa del proprio impedimento, può eseguire certi lavori domestici solo con fatica e con un grosso dispendio di tempo, deve in primo luogo suddividere il lavoro e far capo nella misura usuale agli altri membri della famiglia. Il maggior dispendio di tempo è rilevante, ai fini del calcolo dell'invalidità, se durante un normale tempo di lavoro, l'assicurata non può eseguire tutti i lavori domestici e quindi deve far capo a terzi in misura rilevante (ZAK 1984 p. 135 consid. 5; Meyer/Blaser, op. cit, p. 223). Una carenza condizionata all'invalidità deve essere tuttavia unicamente ammessa nell'ipotesi in cui i compiti che l'assicurata non può eseguire vengono assunti da terze persone contro pagamento o da parenti che subiscono una perdita di guadagno oppure il cui carico risulta sproporzionato (Meyer/Blaser, op.cit. p. 223 e giurisprudenza citata). In tale contesto va precisato che l'aiuto dei famigliari va oltre il contributo usuale dei membri della famiglia nel caso in cui non vi sono problemi di salute (STFA non pubbl. in re C. dell'8.11.1993). Tuttavia, vista l'affezione psichica riscontrata dal dr. \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.10 in fine), è opportuno che le risultanze dell'inchiesta domiciliare vengano vagliate da una specialista. Determinante è infatti sapere in che misura la componente psichiatrica dell'assicurata incide sull'espletamento delle singole mansioni casalinghe riportate nell'inchiesta stessa. In conclusione, fatto riferimento al consid. 2.11, secondo questa Corte, appare dunque necessario che l'amministrazione proceda ad un complemento istruttorio (perizia psichiatrica), affinché venga accertato in che misura l'eventuale affezione psichica di \_\_\_\_\_ influisce sia sulla capacità lavorativa nella sua precedente attività di ausiliaria di pulizia o in un'altra attività adeguata che in quella di casalinga. Sulla base di queste risultanze l'UAI determinerà in seguito globalmente il grado d'incapacità al guadagno dell'assicurata, tenendo conto della chiave di ripartizione di cui al

consid. 2.6. In tal senso, l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione affinché proceda conformemente a quanto sopra indicato e renda un nuovo giudizio.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.